

ASSOCIAZIONE CO-CO' ODV

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

N° 01/2023

L'anno **duemilaventre** il giorno **28** del mese di febbraio alle ore **9.30** in Firenze % Spazio Co-Stanza via del Ponte alle Mosse 32-34 rosso - 50144 e online per parte degli associati, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci.

La Presidente accertata la regolarità della convocazione (in seconda convocazione), ed il numero legale degli associati e consiglieri, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, constando la presenza dei seguenti associati:

| Cognome e Nome              | carica sociale  | Presente | In collegamento<br>MEET | Assente |
|-----------------------------|-----------------|----------|-------------------------|---------|
| 1. Della Porta<br>Michelina | Presidente      | X        |                         |         |
| 2. Andretta Anna            | Vice-Presidente |          | X                       |         |
| 3. Maria Petrucci           | Segretario      | X        |                         |         |
| 7. Francesca Berti          | Associato       | x        |                         |         |
| 15. Sofia Sabatino          | Associato       | X        |                         |         |

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Maria Petrucci.

**ODG**

- approvazione modifiche statutarie richieste in ottemperanza alle normative vigenti per il Codice del Terzo Settore - RUNTS.

Il CDA, in particolar modo nelle persone della Presidente Michela Della Porta e della Consigliera Maria Petrucci, illustrano agli associati le richieste di modifica ricevute dall'ufficio competente della Città Metropolitana di Firenze, nella persona di Monica Passaponti in qualità di referente per la Direzione Risorse Umane e Organizzazione (Ufficio Promozione Sociale). Le modifiche richieste sono integrazioni alla versione già adeguata nel 2019 che non comportano stravolgimenti sostanziali né di principio né di operatività, il CDA pertanto ritiene di poter accogliere quanto indicato dagli uffici competenti nella formulazione proposta, previa revisione dello studio associato D'Agostino che farà un'ulteriore disamina per verificare la congruità delle richieste con l'assetto associativo. Si apre un breve confronto di chiarimenti su alcuni aspetti e si decide poi di mettere ai voti l'accoglimento delle modifiche: i presenti votano all'unanimità l'approvazione delle richieste confermando anche la fiducia allo studio D'Agostino per eventuali modifiche o integrazioni necessarie.

Essendo stata convocata d'urgenza, non essendovi altro all'ODG su cui deliberare la Presidente dichiara conclusa l'adunanza e chiede a Maria Petrucci, in veste di segretaria di verbalizzare. L'adunanza si chiude alle ore 10.30.

*Il segretario verbalizzante*

*(Maria Petrucci)*



*La Presidentessa*



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO  
Eseguita registrazione dell'atto reg.to il 22/04/2023  
al N. 562 Mod. 3 Vol. 1  
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"CO'-CO' ODV"

## TITOLO I

### Denominazione, statuto, sede, durata

#### Art. 1- Denominazione

E' costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

**CO'-CO' ODV**, la ora in avanti denominata **associazione**.

Fino all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previste in materia per gli enti iscritti nell'Albo delle associazioni nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, delle norme dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

#### Art. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dal Codice del Terzo Settore; agisce, comunque nei limiti delle leggi statali, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico pubblico.

Il presente statuto è modificabile con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### Art. 3 - Sede

L'associazione ha sede legale in Firenze.

Il Consiglio Direttivo può istituire sia sul territorio nazionale sia all'estero sedi

secondarie, sedi operative ovvero filiali e rappresentanze dell'Associazione.

La sede legale all'interno del Comune non comporta modifica del presente Statuto.

#### Art. 4 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

In qualsiasi momento l'Assemblea dei soci potrà deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento dell'Associazione.

### TITOLO II

#### FINALITÀ E OGGETTO

#### Art. 5 - Finalità

L'Associazione promuove e sostiene i processi di identità, etica, cultura, diversità e integrazione offrendo uno spazio virtuale e reale dove creatività, libertà, sperimentazione, scoperta ed apprendimento permettono lo scambio e la condivisione ad adulti e bambini.

L'Associazione afferma e promuove valori generali della solidarietà e condivisione, della pace, dei diritti umani, e del dialogo tra i popoli.

L'associazione si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione si ispira e fonda su tre assunti fondamentali:

- l'unicità di ogni individuo viene arricchita dalla necessaria relazione con l'altro (nelle similitudini e nelle diversità) e con l'ambiente;
- la vita di ciascuno è un percorso di conoscenza e condivisione che porta continui cambiamenti che richiedono sostegno emotivo, psicologico, ambientale e materiale;
- l'apprendimento è un processo auto e socio-costruttivo in continua evoluzione e trasformazione che non può tralasciare la pluralità delle

culture familiari; né le esigenze, i pregressi e le reali potenzialità dei singoli individui;

Pertanto il suo scopo è quello di:

- creare spazi virtuali e reali di condivisione e punti di scambio per adulti e bambini che rispondano a bisogni personali e sociali;
- promuovere il benessere psico-fisico degli individui, nelle diverse fasi della vita; accompagnare il percorso di sviluppo attraverso la conoscenza, la sperimentazione e la condivisione di attività e iniziative che danno, ai minori, agli studenti, alle famiglie, ai cittadini, una cultura della convivenza, del bene comune e dell'identità, della tutela e della promozione del patrimonio culturale, naturale e storico-artistico;
- promuovere l'individuo come protagonista nella relazione con l'altro e col mondo;
- affermare il significato e il valore dell'infanzia,
- agire secondo i principi di uguaglianza e pari opportunità, rispetto della diversità, libertà e solidarietà;
- contribuire alla diffusione della cultura mediante la preparazione e la elevazione culturale e professionale dei propri soci e dei cittadini in generale;

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui al art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati:

- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le ~~attività culturali di interesse generale con finalità educativa~~
- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di ~~promozione e diffusione della cultura o della politica del volontariato~~ delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei ~~diritti dei consumatori e degli utenti nella attività di interesse generale~~ di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 17 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e ~~iniziative di comunità~~ *solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- ~~organizzazione e gestione di attività di interesse sociale~~ culturale o religioso;
- *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della ~~disuguaglianza sociale e al superamento socioeconomico territoriale~~, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con ~~regolamento ministeriale~~ *la loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.*

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso a richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### Art. 9 - Oggetto

Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra l'Associazione potrà, sia in proprio che per conto di soggetti terzi:

- organizzare e gestire progetti educativi e ricreativi per l'infanzia e l'adolescenza anche nella forma di campi di studio e lavoro, percorsi individuali e/o di piccoli gruppi di sostegno scolastico, campi ricreativi, momenti di animazione culturale e di socializzazione ed in genere qualsiasi manifestazione a scopo educativo e di promozione della crescita dei giovani;
- progettare, organizzare e gestire iniziative dirette a promuovere, valorizzare e consolidare le pari opportunità, la cultura, le progettualità ed i ruoli delle donne nella società e nel mondo del lavoro;
- progettare, organizzare e gestire iniziative di sostegno psicologico ed emotivo del minore o dell'adulto in stato di disagio o di bisogno;
- progettare, organizzare e gestire attività di arte terapia ovvero, ma a solo titolo esemplificativo, teatro terapia, danza terapia, biodanza, comico terapia, disegno, canto, scrittura creativa, espressione emozionale;
- progettare, organizzare e gestire convegni, incontri, corsi residenziali e non, seminari, tavole rotonde, workshop, corsi sui temi inerenti l'educazione alla salute, la prevenzione, la promozione di corretti stili di vita, la psicologia, la pedagogia, il benessere psicofisico e ambientale e ogni altro argomento inerente alle finalità associative;
- progettare, organizzare e gestire attività di orientamento al lavoro, della formazione o riqualificazione professionale sia di soggetti emarginati, disoccupati ovvero in cerca di prima occupazione, sia di personale già attivo tramite l'organizzazione di incontri o corsi di studio, di approfondimento, di addestramento, di riqualificazione su argomenti di interesse generale e specifico per soggetti pubblici e

privati;

- progettare, organizzare e gestire iniziative dirette alla diffusione della propria attività, anche attraverso l'organizzazione di spettacoli, rassegne, saggi e di ogni altra attività culturale tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali, e a diffondere e far conoscere la propria attività;
- progettare, organizzare e gestire attività culturali, musicali, ricreative, sportive ed assistenziali al fine di consentire una più elevata qualità della vita nonché e rappresentare opportunità di svago e di riposo per tutti;
- ideare, realizzare, organizzare e sostenere progetti ed attività di scambio e/o baratto di materiali ed oggetti dei propri associati ivi compreso i gruppi di acquisto solidale;
- creare luoghi d'incontro fra gli associati, a scopo formativo, per contribuire allo sviluppo culturale e civile dei soci, per favorire la loro conoscenza reciproca, e per prevenire situazioni di disagio, solitudine, emarginazione e intolleranza;
- progettare, organizzare e gestire attività afferenti alla gestione delle relazioni umane, dei processi e rapporti comunicativi ovvero, ma al solo titolo esemplificativo, empowerment, creatività, autostima, contatto empatico, risoluzione dei conflitti, gestione di gruppi, relazioni, animazione ed attività similari;
- progettare, organizzare e gestire campus e/o centri di aggregazione giovanili con finalità educative e pedagogiche e ludico/ricreative, per favorire l'orientamento dei giovani verso la partecipazione attiva e consapevole nella vita sociale, alla convivenza civile, ai valori di

solidarietà e rispetto delle diversità,

- progettare, organizzare e gestire, sia tempo determinato che indeterminato, strutture ricettive, di pronto intervento di ogni tipo ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili, anche in collaborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà o di emarginazione sociale;
- progettare, organizzare e gestire asili nido, scuole materne, strutture sociali scolastiche e parascolastiche nonché i servizi ausiliari di collegamento;
- progettare, organizzare e gestire soggiorni climatici marini, montani e termali nell'ambito dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per minori, anziani, disabili e ammalati;
- progettare, organizzare e gestire attività di sostegno durante i soggiorni climatici e di vacanza per soggetti in difficoltà e non o per Enti ed organizzazioni operanti nei settori socio-sanitari, di promozione ed organizzazione del tempo libero, di accompagnamento e guida turistica;
- progettare, organizzare e gestire Centri di documentazione, biblioteche, videoteche ed affini sui temi dell'associazione
- progettare, organizzare e gestire attività dirette alla formazione degli insegnanti e degli educatori sui temi inerenti le finalità associative;
- progettare, organizzare e gestire servizi di assistenza e reinserimento sociale o comunque tutte le altre forme di aiuto praticabile nei confronti di persone svantaggiate o escluse dal sistema sociale;

- progettare, organizzare e gestire servizi e interventi interculturali finalizzati a favorire l'integrazione sociale di cittadini immigrati;
- progettare, organizzare e gestire attività editoriale attraverso la pubblicazione di periodici, libri, testi e di pubblicazioni in genere, ivi compresi anche materiali video e informatici;
- progettare, organizzare e gestire canali distributivi, di commercio e di commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, di periodici, testi e di pubblicazioni in genere, ivi compresi anche materiali video e informatici;
- progettare, organizzare e gestire attività di turismo sostenibile e sociale realizzando, a titolo esemplificativo, gite, viaggi, visite di studio o i realtà sociali e di solidarietà;

Per il conseguimento dei suoi scopi sociali l'Associazione, inoltre, potrà:

- collaborare a qualsiasi livello con la pubblica Amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente;
- collaborare a qualsiasi livello con altre imprese, società cooperative, consorzi o enti, costituti o costituiti;
- dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa;

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In qualsiasi caso, l'associazione potrà compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziario, ritenuta necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali; potrà altresì operare in collaborazione con altri Enti, Istituzioni e soggetti sia pubblici che privati.

### TITOLO III

#### ASSOCIATI

##### REQUISITI – CATEGORIE – DIRITTI E DOVERI

###### Art. 7 Requisiti degli associati

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato – ma in ogni caso in numero non inferiore a quanto stabilito dal codice del Terzo Settore e dalle leggi attuative – tutti coloro, persone fisiche ed enti del Terzo Settore, che si riconoscono nello statuto e che condividono le finalità e partecipano all'attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

I soci, possono essere:

###### *Soci fondatori*

Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell' ambiente associativo.

###### *Soci attivi*

sono coloro che partecipano attivamente alla vita associativa e versano annualmente la quota associativa come previsto e deliberato dal Consiglio Direttivo;

###### *Soci sostenitori*

sono coloro che versano annualmente una quota associativa appositamente deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo;

###### *Soci Benemeriti*

sono coloro che versano annualmente una quota associativa appositamente deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo;

### *Soci onorari*

Sono individuate dal Consiglio Direttivo ovvero dall'Assemblea Generale Ordinaria dei soci tra le persone fisiche che si siano distinte per aver dato significativi contributi morali e materiali alla realizzazione delle finalità associative;

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie è puramente formale e non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti

rispettando i diritti dell'Associazione

Art. 10. Ammissione a socio

Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche, anche minorenni purché dietro consenso di chi esercita la patria potestà, mediante inoltre di domanda scritta e dietro presentazione di due membri attivi dell'Associazione sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio direttivo.

Nella domanda di ammissione a soci devono essere indicati i dati anagrafici la residenza, CODICE FISCALE, RECAPITI TELEFONICI E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA dell'aspirante associato, e le motivazioni che spingono lo stesso ad aderire all'Associazione.

Sull'ammissione ad associato il Consiglio Direttivo delibera con decisione motivata, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. Le decisioni saranno comunicate entro trenta giorni dalla loro deliberazione.

La deliberazione del Consiglio Direttivo è immediatamente valida.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della

sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dagli artt. 10-12. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### Art. 9 Diritti e Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dalla loro organi rappresentativi, secondo le competenze attribuite.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare e a votare nell'assemblea purché in età di almeno tre anni. Sono eleggibili alla carica sociali coloro che hanno maturato almeno due anni di appartenenza all'associazione.

Gli associati potranno utilizzare i beni associativi per i fini perseguiti dall'associazione.

Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Gli associati sono obbligati al versamento di una quota associativa annuale, nell'importo e nelle modalità di versamento, stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, ivi compreso eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

Gli associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto, delle deliberazioni assembleari, dei regolamenti interni.

Gli associati sono tenuti a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi.

Gli associati che prestano attività di volontariato saranno assicurati come previsto all'art. 18 c. 1 del Codice del Terzo settore all'art. 4 della L. 266/91 e

successive modifiche.

#### Art.10 – Perdita qualifica di socio

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

#### Art.11 - Recesso del socio

L'associato può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno. Sarà onere del Consiglio Direttivo a provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

#### Art. 12 Esclusione del socio

Il Consiglio Direttivo può escludere a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci i soci che:

1) non sono da soci dall'associazione, per i seguenti motivi:

1) non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;

2) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

3) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

4) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;

ed in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

I soci esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale.

Il Consiglio Direttivo, entro la fine del mese di febbraio, provvede alla revisione del libro dei soci.

La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata

per iscritto dal Consiglio Direttivo.

Il recesso, la morte o l'esclusione del socio non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all'associato o ai suoi eredi.

#### **TITOLO IV**

##### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 13 Gli organi Associativi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il Vicepresidente,
- il Tesoriere,
- il Segretario
- l'Organo di Controllo, se ricorrono i requisiti

Gli organi dell'Associazione sono tenuti ad assicurare un'informazione costante e tempestiva sullo svolgimento delle loro funzioni.

Nell'individuazione delle funzioni statutarie ed operative e nella composizione degli organi l'Associazione si impegna a promuovere una presenza equilibrata tra i generi che siano soci dell'Associazione.

Nell'assunzione di decisioni da parte degli organi associativi, l'Associazione si ispirerà a principi diretti a garantire la massima partecipazione democratica di tutti i soci privilegiando il metodo del consenso. Solo in casi estremi e verificata l'impossibilità di raggiungere un accordo le decisioni verranno prese a maggioranza.

Tutte le deliberazioni sono gratuite.

#### **TITOLO V**

## DELL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 L'assemblea ordinaria degli associati

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci purché in regola con il pagamento della quota associativa.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) in sede ordinaria:

discutere e deliberare sulla nomina o revoca del Consiglio Direttivo;

discutere e deliberare sulla nomina o revoca del Presidente, Vice-Presidente,

Tesoriere Segretario,

discutere e deliberare sull'approvazione del programma annuale;

discutere e deliberare sull'approvazione di eventuali regolamenti interni

elaborati dal Consiglio Direttivo

discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio

Direttivo;

fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;

deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;

deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio direttivo ritiene opportuno

sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria, salvo quanto

assolutamente riservato alla legge e dal presente statuto all'assemblea

ordinaria.

b) in sede straordinaria:

deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 15 Convocazione dell'assemblea degli associati

L'assemblea ordinaria ha l'obbligo di riunirsi almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, e entro il 31 dicembre per approvare il bilancio preventivo per l'anno successivo.

La deliberazione unanime, e ad eccezione di quanto sopra, il Consiglio direttivo può deliberare il rinvio della riunione convocata con altre tre volte.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta verrà convocata dal presidente del consiglio direttivo, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati.

L'assemblea degli associati è convocata mediante affissione di avviso di convocazione nelle sedi sociali o mezzo e-mail con preavviso di almeno 15 giorni dalla data dell'adunanza, in casi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 8 giorni.

L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza.

#### Art. 16 Costituzione e deliberazioni dell'assemblea degli associati

L'assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, trascorsa mezz'ora dall'orario fissato, con la presenza di

almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione, trascorsi almeno 30 minuti dalla prima, delibera validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto.

È ammessa l'intervento per delega dei membri del Consiglio Direttivo e dei soci, è vietato il voto per corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e in mancanza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da Segretario.

Qualora l'assemblea si trovasse nelle condizioni di deliberare a maggioranza, questa delibererà:

in sede ordinaria

a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati se

l'assemblea si riunisce in prima convocazione, ovvero, se si riunisce in

seconda convocazione, a maggioranza dei soci intervenuti indipendentemente

dal numero,

in sede straordinaria

con i due terzi dei voti dei soci presenti.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli associati.

#### Art. 17 Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

### TITOLO VI

#### DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

#### Art. 18 Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di tre a tre massimo di cinque membri.

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Qualora esigenze di gestione lo rendano necessario il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie funzioni ad un comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

#### Art. 19 Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

I consiglieri sono eletti dall'Assemblea ordinaria e durano in carica per quattro anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Sono comunque compiti specifici del Consiglio Direttivo:

regolando le deliberazioni amministrative,

approvare l'ammissione e l'esclusione, la sospensione degli associati ed

accettarne le dimissioni;

autorizzare o delegare il presidente al compimento di atti di gestione del patrimonio o di perseguimento delle finalità associative;

redigere il bilancio consuntivo e il programma annuale per l'approvazione da parte dell'Assemblea, unitamente ad una relazione annuale sull'attività dell'associazione.

redigere e proporre all'assemblea dei soci regolamenti e direttive che disciplinano le attività associative in genere, i criteri e le modalità della stessa,

curare i rapporti con gli organi istituzionali,

esaminare e approvare le proposte di associazione e di collaborazione professionale;

esaminare e approvare le proposte di nomina dei coordinatori di settore e di altri incarichi di lavoro specifici;

proporre di anno in anno la quota di iscrizione degli associati;

assicurare la programmazione, il monitoraggio e la valutazione costante delle attività, della gestione, dell'utilizzo delle risorse umane e finanziarie;

curare l'organizzazione di tutto ciò che rientra negli scopi per i quali l'associazione è stata costituita.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte dai soci e non soci.

#### Art. 20 Riunione e convocazione del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno i 2/3 dei componenti il consiglio stesso

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con lettera o altro per fax, e-mail, inviata almeno tre giorni prima della data di convocazione.

In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato per pec almeno due giorni prima.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide, indipendentemente dalle modalità della convocazione, qualora siano presenti la totalità dei consiglieri.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno i due terzi dei componenti. Se il presidente, o in sua assenza, il vice presidente, o in assenza di quest'ultimo, la presidenza è esercitata dal presidente.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per gli atti di natura base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### Art. 21 – Sostituzione dei Consiglieri

In caso di mancanza, per dimissioni o altro, di uno dei consiglieri, i consiglieri rimanenti provvedono a convocare con urgenza una nuova assemblea al fine di sostituire gli assenti.

## TITOLO VII

### DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

#### Art. 22 Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione della deliberazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, le funzioni del Vice-Presidente.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Nel caso non venga delegato nessun consigliere alla carica di Tesoriere, le funzioni di quest'ultimo vengono esercitate dal Presidente.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali approvati dal Consiglio Direttivo e che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente può convocare l'Assemblea nei casi previsti dallo Statuto.

Il Presidente può conferire ai Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, può altresì conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

#### Art. 23 Vice Presidente

Il Vice-Presidente esercita le stesse funzioni del Presidente su delega dello stesso o in caso di sua assenza o impedimento.

## TITOLO VIII

## DEL TESORIERE

### Art. 24 Il Tesoriere

Spettano al Tesoriere le seguenti funzioni e compiti:

curare l'uso delle risorse e dei fondi dell'associazione, in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;  
sovrintendere alla tenuta della contabilità e di tutti gli adempimenti di natura fiscale, legale e valutaria ivi compresi i rapporti con gli istituti bancari e l'Amministrazione Finanziaria;

## TITOLO III

## IL SEGRETARIO

### Art. 25 Il Segretario

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Segretario il quale dovrà :

- redigere i verbali del Consiglio Direttivo;
- diramare gli inviti per le convocazioni del Presidente;
- tenere la corrispondenza e curare i documenti dell'Associazione;
- ed in genere assistere il Presidente in tutte le sue funzioni relative all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

### Art. 26 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico<sup>1</sup> è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 7, art. 2399 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

<sup>1</sup> Spetta allo Statuto stabilire se l'organo è monocratico o collegiale.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'operatività dell'attività sociale, amministrativa e di attività sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla legge guida ministeriale. Il bilancio sociale è uno degli esiti del monitoraggio anche dei rischi.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### Art. 27 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non identifica il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge di cui al co.1 Art 31 CTS, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## TITOLO X

## BILANCIO

## Art. 28 - Esercizio associativo

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il consiglio direttivo redige e sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

## Art. 29 Bilancio sociale e Informativa Sociale

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere esposti nel proprio sito internet e presso gli enti di merito, non aventi o connessi a finalità di lucro, il bilancio sociale e l'informativa sociale, con i dati e le informazioni attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Il Consiglio Direttivo può, o deve se obbligatorio per legge, redigere il bilancio sociale dell'Associazione, quale strumento di verifica del perseguimento delle proprie finalità sociali e di solidarietà.

## Art. 30 Libri Sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

## TITOLO XI

### LE RISORSE ECONOMICHE

#### Art. 31 Risorse economiche

L'associazione dispone delle cose associate, dei contributi pubblici, di finanziamenti di enti pubblici, provenienti da attività di raccolta fondi nonché dalle attività proprie di quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio – comprensivo di eventuali redditi, proventi entrate comunque denominate – sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (co.1, art.8 CTS e successive).

E' fatto divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (co.2, art.8 CTS)

#### Art. 32 Beni mobili e immobili

L'associazione può essere proprietaria di beni mobili e immobili.

Qualora l'associazione si avvalga di beni di proprietà dei soci o dei terzi, questi dovranno essere detenuti a titolo di comodato o di locazione.

#### Art. 33 Donazioni e lasciti

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea delibera sull'utilizzazione di donazioni e lasciti in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

#### Art. 34 Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente.

I ricambi economici alle attività svolte per attività giovanili da volontari sono accettati dal Consiglio Direttivo.

### TITOLO XII

#### COMITATI E COMMISSIONI

#### Art. 35 Comitati e Commissioni

Il Consiglio Direttivo può istituire, deliberandone le funzioni ed i compiti, comitati e/o commissioni composte da soci e solo eccezionalmente persone non.

I Comitati e le Commissioni avranno come unico scopo quello di realizzare le finalità istituzionali ed i programmi approvati dall'Assemblea dei Soci.

Un regolamento interno redatto a cura del Consiglio Direttivo disciplinerà le modalità di lavoro e di deliberazione di ciascuna commissione e/o comitato.

### TITOLO XIII

#### DIPENDENTI, COLLABORATORI ED ADERENTI

#### Art. 36 Partecipazione democratica dello staff e dei volontari

L'associazione favorisce la partecipazione di lavoratori, collaboratori, giovani in servizio civile e volontari alla vita associativa, promuovendo il confronto e la collaborazione con i soci, le strutture e le commissioni di lavoro, i servizi e gli organi eletti dall'Assemblea.

L'assunzione di dipendenti e collaboratori o l'affidamento esterno di incarichi professionali è comunque subordinata alla prevalenza dell'attività spontanea e gratuita svolta dai propri associati volontari come richiesto dalla L. 266/91 sul volontariato. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

#### Art. 37 Dipendenti e Collaboratori

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'associazione può avvalersi di persone dipendenti.

Il rapporto tra l'associazione e i dipendenti è regolato dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti della cooperativa di solidarietà sociale.

#### Art. 38 Professionisti

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'associazione può stipulare accordi professionali.

#### Art. 39 Aderenti

Qualunque persona fisica od ente che, pur non essendo socio, in qualche modo sostenga, promuova le finalità istituzionali dell'associazione sia attraverso contributi e donazioni sia attraverso l'impegno volontario del proprio tempo, assume la qualifica di aderente.

#### Art. 40 Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendosi a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai

beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

#### TITOLO XIV DELLO SCIoglimento

##### Art. 41 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione avviene per scadenza del termine ovvero può essere proposta su richiesta motivata di almeno il 25% dei soci oppure su proposta del Consiglio Direttivo.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto e con voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.

L'Assemblea che dà atto o delibera in ordine allo scioglimento, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati e delibera in ordine alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, che deve essere devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ai altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle

more della piena operatività del suddetto Ufficio.

## TITOLO XV

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 42 Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da

elaborare a cura del Consiglio Direttivo e del regolamento da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci.

#### Art. 43 Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio al Codice

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive

modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

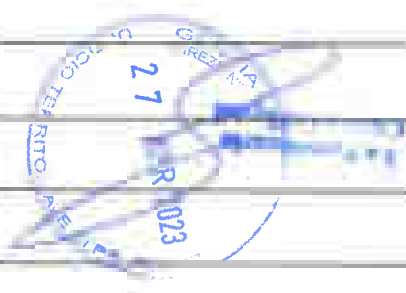
Michela Della Porta

Giuseppe

Federico

Francesco

Marco



DATA 27/04/2023 PAG.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPO UT PRATO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 562  
ATTO PRIVATO SERIE 3  
STIPULATO IL 28/02/2023 REGISTRATO IL 27/04/2023  
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000562

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: DLLMHL80M67A509A DELLA PORTA MICHELINA  
ID. TELEMATICO: TZ623L000562000WE

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO  
N.ORD. COD.FISC.  
1 - 94250610485

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI  
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE  
1 001 - T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.  
VALORE DICHIARATO : 0,00  
DANTI CAUSA SOGGETTI:

NOTE:  
ADEGUAMENTO RUNTS

